

COMUNE DI ERBUSCO

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Consiglio Comunale determina l'aliquota di variazione alla compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

Art. 2 - Variazione dell'aliquota di compartecipazione

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2022 l'aliquota di variazione all'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella seguente misura:
 - a) 0,55 punti percentuali per tutti i contribuenti.

Art. 3 - Esenzioni

1. Non si fa luogo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, quando il reddito imponibile complessivo annuo risulta inferiore o uguale ad € 20.000,00= (ventimila).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 2 al reddito imponibile complessivo.

Art. 4 - Disposizioni transitorie

1. La deliberazione concernente la determinazione della aliquota deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, l'aliquota si intende prorogata di anno in anno.
3. La deliberazione deve essere pubblicata nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituito con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002.

Art. 5 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.